

Le prospettive della *Global Minimum Tax* dopo l'accordo del G7

L'accordo raggiunto nel 2021 in sede OCSE/G20 (elaborato dall'*Inclusive Framework* nell'ambito del progetto *Base Erosion and Profit Shifting*, BEPS) per l'adozione di un'imposta minima globale (*Global Minimum Tax*, GMT) sui profitti delle grandi imprese multinazionali (MNE) nell'ambito del cosiddetto *Pillar Two* ha certamente segnato un passaggio fondamentale nello sforzo di coordinamento della tassazione internazionale per contrastare le pratiche di *profit shifting* e di erosione della base imponibile¹. Nonostante si trattasse di un risultato di indubbio rilievo, fin dall'inizio è emersa la necessità di interpretazioni (prevalentemente sul piano applicativo) e di modifiche senza, tuttavia, mettere in discussione l'impianto di base dell'accordo; altri aspetti sono ancora oggetto di dibattito tra i paesi che hanno aderito alla GMT.

L'accordo stipulato dal G7 nel giugno scorso ha sancito l'esclusione dei gruppi multinazionali residenti negli Stati Uniti dalle regole della GMT sulla base di un approccio più generale "*side-by-side*". Si tratta di una svolta radicale che potrebbe rimettere in discussione il compromesso raggiunto tra interessi divergenti dei paesi coinvolti con il *Pillar Two*.

Questo Focus approfondisce le conseguenze immediate di questo accordo e segnala le questioni aperte e i rischi insiti nel nuovo scenario. In particolare, dopo una breve descrizione della struttura della GMT (par. 1), il Focus presenta un quadro delle

¹ Su spinta anche dei paesi del G20, nel 2013 l'OCSE ha presentato il progetto *Base Erosion and Profit Shifting* (BEPS Action plan 1) che identifica 15 ambiti di intervento al fine di incentivare i paesi a dotarsi di strumenti, sia a livello nazionale che internazionale, per riallineare le basi imponibili alla localizzazione della reale attività economica svolta dalle imprese. Le azioni del pacchetto BEPS individuano infatti linee di intervento, quali ad esempio, quelle nell'ambito dei rischi derivanti dalla crescente digitalizzazione, il *country-by-country reporting* e il *transfer pricing* o regimi efficaci per le *Controlled Foreign Company* (CFC), per arginare pratiche di pianificazione fiscale aggressive ed elusive da parte delle multinazionali. Per rendere l'implementazione più efficace è stato creato il cosiddetto *Inclusive Framework* che comprende, oltre ai paesi del G20, anche molti dei paesi in via di sviluppo e quelli generalmente classificati come paradisi fiscali.

caratteristiche principali delle grandi multinazionali operanti nei principali paesi OCSE (par. 2). Successivamente, vengono discussi i contenuti dell'accordo del G7 (par. 3), le argomentazioni portate a suo sostegno e i possibili vantaggi che hanno incentivato gli Stati Uniti all'intesa (par. 4). Da ultimo, si discutono le possibili prospettive della GMT alla luce dell'accordo (par. 5).

1. La struttura della *Global Minimum Tax*

Secondo la GMT, i profitti delle grandi multinazionali (ossia quelle con ricavi non inferiori a 750 milioni di euro) che superano la remunerazione ordinaria dei fattori di produzione (*Substance-based Income Exclusion*, SBIE) dovrebbero essere assoggettati a un regime di tassazione che assicuri un'aliquota effettiva (ETR) minima del 15 per cento, indipendentemente dalla loro localizzazione².

L'obiettivo della GMT è quello di contrastare le pratiche di *profit shifting* e di erosione delle basi imponibili poste in essere dalle MNE. Sottostante a questo obiettivo è la necessità di salvaguardare il gettito dei paesi con aliquote fiscali più elevate – dove, nel tassare i profitti delle MNE, coesiste il problema di difendere sia il principio di residenza sia quello di territorialità – rispetto ai paradisi fiscali e ai paesi che adottano sistemi di tassazione più favorevole con aliquote nominali ed effettive più basse. **Questo risultato dovrebbe essere raggiunto**, anche in presenza di interessi nazionali molto diversificati, **sulla base di un sistema di incentivi determinati dall'interazione di tre diverse componenti della tassazione dei profitti globali delle MNE.**

La prima componente della GMT, la ***Qualified Domestic Minimum Top-up Tax (QDMTT)***, prevede che i singoli paesi in cui operano società controllate dalle MNE (paesi fonte) possano imporre, sui profitti prodotti all'interno della propria giurisdizione, un'imposta integrativa al 15 per cento. Nella struttura della GMT questa assume una collocazione prioritaria dato che, se introdotta, esclude l'applicazione delle altre due componenti eventualmente attivate dagli altri paesi.

La seconda componente, l'***Income Inclusion Rule (IIR)***, stabilisce l'inclusione dei profitti esteri non rimpatriati delle MNE nel calcolo del reddito imponibile delle società madri dei gruppi multinazionali (cosiddette capogruppo o *Ultimate Parent*, UPE) e l'applicazione di un'imposta integrativa calcolata sui profitti di ciascun paese nella misura in cui questi siano stati tassati con un'aliquota effettiva inferiore al 15 per cento, seguendo quindi un approccio paese per paese (cosiddetto *country-by-country*). L'IIR ha la finalità di tutelare il principio di residenza nel caso in cui i paesi fonte non abbiano attivato la QDMTT e

² La ETR è calcolata in ciascun paese come rapporto tra le imposte pagate (cosiddette *Covered taxes*) e il reddito contabile (cosiddetto *Globe income*) opportunamente rettificati utilizzando regole omogenee nei vari paesi. Nel caso di una ETR inferiore al 15 per cento è dovuta un'imposta integrativa calcolata moltiplicando la differenza tra il 15 per cento e l'ETR per il reddito di bilancio rettificato al netto di una remunerazione ordinaria sia del fattore lavoro sia del capitale (SBIE).

dunque scoraggiare le MNE residenti a spostare i profitti in controllate nei paesi a fiscalità privilegiata³.

La terza componente del *Pillar Two*, l'**Under Taxed Profit Rule (UTPR)**, si attiva qualora la QDMMT e l'IIR non siano state adottate rispettivamente nei paesi fonte e nei paesi di residenza delle MNE. Secondo l'UTPR, i paesi in cui una MNE, residente in un altro paese che non adotta l'IIR, opera attraverso una sua controllata/collegata possono tassare anche i profitti prodotti in altri paesi – compresi quelli in cui ha sede la capogruppo – qualora essi siano gravati da un prelievo effettivo inferiore a quello minimo del 15 per cento, ripartendosi il gettito secondo una formula che tiene conto della distribuzione del lavoro dipendente e del capitale fisico.

La QDMTT rappresenta la componente fondamentale del sistema. I paesi a bassa aliquota che ospitano le controllate delle MNE, compresi i paradisi fiscali, dovrebbero infatti essere fortemente incentivati ad adottarla per evitare di cedere gettito ai paesi di residenza con il pagamento dell'IIR o di vedere applicata l'UTPR nel proprio territorio da parte di paesi terzi. Per attivare questo incentivo è quindi necessario che soprattutto i paesi ad alta aliquota abbiano la possibilità di adottare l'IIR e l'UTPR. L'applicazione della QDMTT determina – rispetto alla tassazione dei profitti prodotti all'estero – una ripartizione del gettito che rispetta in via primaria il principio di tassazione alla fonte. **La sua adozione su ampia scala garantirebbe, pertanto, la tassazione minima sui profitti globali delle MNE a prescindere dalla loro localizzazione, neutralizzando le pratiche di profit shifting delle grandi MNE.**

Va sottolineato che negli Stati Uniti e nella maggior parte dei paesi europei (compresa l'Italia), pur essendo le aliquote nominali dell'imposta sui profitti delle società superiori al 15 per cento, quelle effettive possono comunque essere inferiori (o superiori) a causa delle regole fiscali per la determinazione delle basi imponibili e dell'imposta. In particolare, la presenza di alcuni incentivi fiscali può aumentare la probabilità di un'aliquota effettiva inferiore al 15 per cento aprendo lo spazio, anche in questi paesi, all'applicazione delle imposte integrative previste dalle regole della GMT.

L'accordo sulla GMT del 2021⁴ è stato sottoscritto da 139 paesi, la maggior parte dei quali (67) ha implementato, o previsto di implementare entro il 2026, le nuove regole nella loro interezza o almeno parzialmente (tab. 1). Nel dicembre 2022 la UE ha adottato una direttiva che impone ai 27 Stati membri di attuare un modello di tassazione globale che

³ Il disegno dell'IIR non è nuovo nell'ambito dei regimi di tassazione internazionale. Si tratta infatti di riportare a tassazione i redditi di società estere dei gruppi MNE residenti che cercano di evitare la tassazione non distribuendo il loro reddito alla società capogruppo. Una tecnica standard è quella delle regole "anti-differimento" dei regimi CFC che considerano il reddito delle controllate estere come se fosse stato distribuito (per trasparenza) e quindi tassato in capo agli azionisti riconoscendo loro un credito estero per quanto pagato in altro paese. L'IIR funziona in modo tale per cui l'imposta integrativa che impone può essere pensata come un prelievo minimo del 15 per cento sul reddito non distribuito di una filiale con credito d'imposta per le imposte già pagate su tale reddito all'estero.

⁴ Per maggiori informazioni si veda lo "[Statement on a Two-Pillar Solution to Address the Tax Challenges Arising from the Digitalisation of the Economy](#)" dell'8 ottobre 2021.

segue fondamentalmente le regole elaborate in sede OCSE (Direttiva UE 2523/2022). Tale direttiva è stata progressivamente recepita da quasi tutti i paesi membri, compresi quelli, come Irlanda, Lussemburgo e Paesi Bassi, che in passato avevano ostacolato iniziative a sostegno del coordinamento fiscale. In Italia la direttiva è stata recepita con il D.Lgs. 209/2023 ed è entrata in vigore dal 2024.

Il dibattito sull’attuazione delle regole della GMT ha evidenziato fin dall’inizio diverse questioni riguardanti limiti e fragilità del nuovo sistema di tassazione.

In primo luogo, la sua attuazione ha immediatamente rivelato **un elevato livello di complessità con un onere amministrativo e tecnico significativo sia per le amministrazioni fiscali dei singoli paesi sia per le MNE** (soprattutto quelle con strutture diversificate e molteplici giurisdizioni operative). Dalla sua adozione sono stati presentati numerosi documenti interpretativi. In particolare, da febbraio 2023 a gennaio 2025 sono state pubblicate cinque guide di tipo amministrativo⁵.

Tab. 1 – Paesi OCSE firmatari dell’accordo GMT che nel 2026 avranno implementato le nuove regole

	IIR	UTPR	QDMTT
Americhe	Canada, Curacao (2/34)	Canada (1/34)	Canada, Bahamas, Barbados, Brasile, Curaçao, Uruguay
Unione europea	Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Cipro, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Spagna, Svezia, Repubblica Ceca (22/27)	Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Cipro, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Spagna, Svezia, Repubblica Ceca (22/27)	Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Cipro, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Slovacchia, Spagna, Svezia, Repubblica Ceca (23/27)
Resto Europa	Norvegia, Svizzera, Turchia, Regno Unito, Gibilterra, Guernsey, Islanda, Isola di Man, Jersey, Liechtenstein, Macedonia del Nord (11/23)	Norvegia, Turchia, Regno Unito (3/23)	Norvegia, Svizzera, Turchia, Regno Unito, Gibilterra, Guernsey, Islanda, Isola di Man, Jersey, Liechtenstein, Macedonia del Nord (11/23)
Asia e Pacifico	Australia, Hong Kong, Indonesia, Giappone, Malesia, Nuova Zelanda, Singapore, Corea del Sud, Tailandia, Vietnam (10/23)	Australia, Indonesia, Giappone, Nuova Zelanda, Corea del Sud, Tailandia (6/23)	Australia, Hong Kong, Indonesia, Giappone, Malesia, Nuova Zelanda, Singapore, Corea del Sud, Tailandia, Vietnam (10/23)
Medio Oriente	Oman (1/8)	Nessuno (0/8)	Bahreïn, Kuwait, Qatar, Emirati Arabi Uniti, Israele (5/8)
Africa	Sud Africa (1/24)	Nessuno (0/24)	Kenya, Mauritius, Sud Africa, Zimbabwe (4/24)
Totale	47/139	32/139	59/139

Fonte: elaborazione su dati PwC, *Pillar Two Country Tracker*, 21 agosto 2025.

⁵ Per maggiori informazioni, si veda la [pagina web](#) dedicata.

In secondo luogo, come già richiamato, **le regole della GMT inaspriscono il prelievo fiscale sulle MNE limitando le politiche di incentivo fiscale attuate dai governi nazionali** che possono portare a un'aliquota effettiva inferiore al 15 per cento. Questo aspetto è stato oggetto di critica soprattutto nei paesi in via di sviluppo, ma anche nei paesi europei assume un certo rilievo. I vincoli posti dalle regole GMT alle politiche di incentivazione nazionali possono spingere i governi a modificare gli strumenti utilizzati in modo tale da minimizzare il loro effetto sulla riduzione dell'aliquota effettiva. In particolare, gli incentivi "qualificati" – ossia i sussidi monetari e i crediti d'imposta rimborsabili qualificati (QRTC) e quelli trasferibili negoziabili (MTTC) – incidono meno di quelli "non qualificati" – come le esenzioni e le deduzioni – sul calcolo delle ETR e di conseguenza i governi sono incentivati generalmente a usare i primi⁶. Gli incentivi qualificati, tuttavia, rendono più difficile la gestione dei conti pubblici in presenza di regole di bilancio, come nel caso dei paesi dell'UE. Infatti, gli incentivi qualificati sono generalmente contabilizzati nei bilanci pubblici interamente nell'anno di competenza – al contrario dei non qualificati che sono imputati nei vari anni secondo il loro utilizzo di cassa – e questo comporta, a parità di ammontare degli incentivi, una concentrazione degli oneri in un solo anno. Ne consegue che i paesi europei che scontano vincoli di bilancio più stringenti (come l'Italia) avranno maggiore difficoltà nel disegnare le loro politiche di incentivo. Più in generale, va osservato che le regole del *Pillar Two* rischiano di ostacolare l'agenda degli investimenti dell'UE che prevede la promozione della ricerca e dell'innovazione digitale e della transizione ecologica. In questa direzione, modifiche del *Pillar Two* dovrebbero prevedere specifiche deroghe per gli incentivi a investimenti mirati in modo che il regime GMT non penalizzi le politiche nazionali strategiche nei paesi europei⁷.

In terzo luogo, **l'UTPR può essere criticata sotto il profilo della sua extraterritorialità**, in quanto consentirebbe a un paese diverso sia da quello di residenza della UPE sia da quello di localizzazione delle sue controllate/collegate di imporre un prelievo aggiuntivo. Come si vedrà più avanti, l'applicazione dell'UTPR è stata fortemente criticata dagli Stati Uniti fino all'esclusione dalla sua applicazione delle proprie MNE con il recente accordo del G7 (si veda il paragrafo 4). Anche a livello europeo è attualmente in corso una controversia legale sull'UPTR. Il 17 luglio 2025 la Corte costituzionale belga ha deferito un caso (n. 104/2025)⁸ alla Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE), mettendo in discussione la compatibilità dell'UPTR con il diritto comunitario. L'esito di questo procedimento legale

⁶ Si definiscono qualificati tutti gli incentivi fiscali per i quali è ammessa la compensazione orizzontale o verticale su un arco temporale massimo di 4 anni e, pertanto, certamente monetizzabili e considerati equivalenti ai sussidi monetari. Si considerano invece non qualificati tutti gli altri incentivi e crediti (quelli, cioè, che incidono solo sulla base imponibile) suscettibili di compensazione solo verticale (oltre i quattro anni). La differenza tra le due tipologie di incentivi è sostanziale ai fini del calcolo dell'ETR. Entrambi la riducono: i primi incrementano sia il debito d'imposta al numeratore (cosiddette *Covered taxes*) sia il denominatore (profitti rettificati, cosiddetti *Globe income*); i secondi incidono negativamente solo sul numeratore riducendo, a parità di ammontare dell'incentivo, in misura maggiore l'ETR. In quest'ultimo caso, il rischio di avere un'aliquota inferiore al 15 per cento è relativamente più elevato.

⁷ Su questo punto si veda anche Assonime (2025), "Proposals for a European position in the field of international taxation after G7 statement on global minimum taxes of June 28th", Position Paper n. 6.

⁸ Si veda il [documento](#) della Corte costituzionale belga.

potrebbe avere un impatto significativo sull'applicazione e sulla sostenibilità del *Pillar Two* anche nell'ordinamento giuridico europeo.

É evidente che l'efficacia delle regole della GMT è fortemente condizionata dal numero di paesi aderenti e dalla loro rilevanza in termini di numerosità e di profitti delle grandi MNE residenti. Paesi chiave del G20, come gli Stati Uniti, la Cina e l'India, che inizialmente avevano appoggiato la proposta OCSE, non hanno poi recepito le regole della GMT. Contemporaneamente molti paesi in via di sviluppo non stanno partecipando all'accordo proprio perché le regole della GMT limitano la possibilità di attivare politiche d'incentivo. Non da ultimo, sono pochi i paradisi fiscali che hanno già aderito.

Tuttavia, la questione più critica riguarda la posizione assunta dagli Stati Uniti. Dopo aver firmato l'accordo, questi, già con l'amministrazione Biden, avevano sospeso l'adozione delle regole della GMT. Con l'insediamento dell'amministrazione Trump, non solo si sono definitivamente ritirati dall'applicazione delle regole, ma hanno anche portato avanti una campagna contro i paesi aderenti fino a ottenere, nel giugno scorso, un accordo in sede G7 per l'esclusione delle MNE residenti negli Stati Uniti dall'IIR e dall'UTPR.

2. Un quadro di insieme delle grandi MNE

Nella tabella 2 è riportata la distribuzione delle grandi MNE (quelle con ricavi non inferiori a 750 milioni di euro) per paese di residenza sulla base dei dati più recenti dei Rapporti *Country-by-Country* diffusi dall'OCSE⁹. Nel 2021 più del 43 per cento delle MNE era residente in tre paesi – Stati Uniti, Giappone e Cina – e concentrava oltre il 50 per cento dei ricavi e dei profitti totali prodotti a livello mondiale. Negli Stati Uniti e in Cina erano residenti, rispettivamente, il 22,6 e il 9,3 per cento delle MNE con il 31,8 e il 15,2 per cento dei profitti (27,2 e 16,7 per cento dei ricavi); il Giappone registrava un numero elevato di MNE, pari al 9,3 per cento del totale, ma un ammontare relativamente più contenuto di ricavi e soprattutto di profitti (rispettivamente, il 9,4 e il 5,5 per cento). Tra questi paesi solo il Giappone ha adottato le regole della GMT. Germania e Regno Unito si ripartivano un ulteriore 10,7 per cento di MNE, cui corrispondeva il 7,1 per cento dei profitti (10,5 di ricavi). In Italia era residente l'1,9 per cento del totale dei gruppi con l'1,2 per cento di profitti e di ricavi. I paesi del G7 (Canada, Francia, Germania, Giappone, Italia, Regno Unito e Stati Uniti) rappresentavano, escludendo gli Stati Uniti, il 30,3 per cento del totale delle MNE con una percentuale di profitti pari al 21,4 per cento (27,1 di ricavi); mentre l'insieme

⁹ Nell'ambito dell'azione 13 del BEPS "*Transfer Pricing Documentation and Country-by-Country Reporting*", i paesi hanno adottato il *Country-by-Country Report* (CbCR), un nuovo strumento di rendicontazione che deve essere presentato dai gruppi multinazionali con un fatturato globale superiore a 750 milioni di euro, ossia gli stessi soggetti alla GMT. Nell'ambito del CbCR, le multinazionali riportano, suddivise per paese, informazioni su una serie di variabili, tra cui ricavi, profitti, imposte, dipendenti e attività materiali. Le statistiche aggregate dei CbCR sono pubblicate dall'OCSE nella banca dati delle statistiche fiscali delle imprese a sostegno dell'analisi economica del BEPS.

dei paesi UE registravano il 23,5 per cento delle MNE con un ammontare di profitti pari al 14,8 per cento (20,3 di ricavi). Infine, i dati mostrano con chiarezza la maggiore redditività (misurata come rapporto tra profitti e ricavi) delle MNE statunitensi (10,6 per cento) e, in misura minore, di quelle cinesi (8,2 per cento) rispetto a quelle residenti in Giappone (5,3 per cento) e nella UE (6,6 per cento). Questa evidenza potrebbe rispecchiare la diversa composizione settoriale delle MNE dei vari paesi, con maggiore incidenza di quelle altamente tecnologiche negli Stati Uniti e in Cina.

La tabella 3 guarda invece ai singoli paesi dove operano le MNE, distinguendo tra quelle residenti e quelle estere che sono attive in quelle giurisdizioni attraverso le proprie controllate/collegate. Sono riportati il numero complessivo delle MNE presenti sul territorio e il corrispondente ammontare di ricavi e profitti prodotti. Inoltre, i singoli paesi sono classificati sulla base del livello di tassazione formale (definito dall'OCSE): basso, medio e alto a seconda che l'aliquota statutaria complessiva sia rispettivamente inferiore al 15 per cento, compresa tra il 15 e il 25 o maggiore del 25 per cento. Considerando oltre

Tab. 2 – Le MNE per paese di residenza nel 2021
(miliardi di dollari)

	MNE residenti (UPE)	% del totale	Profitti	% del totale	Ricavi	% del totale
1 Stati Uniti	1.721	22,6	2.898	31,8	27.380	27,2
2 Giappone	885	11,6	503	5,5	9.461	9,4
3 Cina (senza Hong Kong)	707	9,3	1.385	15,2	16.790	16,7
4 Germania	427	5,6	284	3,1	6.240	6,2
5 Regno Unito	390	5,1	360	4,0	4.380	4,3
6 Corea del Sud	267	3,5	230	2,5	3.190	3,2
7 Francia	241	3,2	273	3,0	3.850	3,8
8 Hong Kong	234	3,1	210	2,3	2.139	2,1
9 Canada	220	2,9	418	4,6	2.140	2,1
10 Paesi Bassi	171	2,2	128	1,4	1.914	1,9
11 Lussemburgo	155	2,0	72	0,8	1.318	1,3
12 Isole Cayman	152	2,0	189	2,1	2.227	2,2
13 Australia	148	1,9	126	1,4	857	0,9
14 Italia	147	1,9	110	1,2	1.250	1,2
....						
17 India	123	1,6	120	1,3	1.365	1,4
....						
25 Singapore	69	0,9	37	0,4	867	0,9
....						
28 Irlanda	61	0,8	37	0,4	697	0,7
....						
33 Arabia Saudita	47	0,6	496	5,4	1588	1,6
UE 27	1.818	23,5	1.351	14,8	20.488	20,3
G7	4.031	52,8	4.846	53,2	54.700	54,3
G7 (senza Stati Uniti)	2.310	30,3	1.948	21,4	27.320	27,1
Totale MNE	7.628	100,0	9.110	100,0	100.689	100,0

Fonte: elaborazione su banca dati OCSE, *Country-by-Country Report*.

Tab. 3 – Ripartizione per paese delle MNE e ricavi e profitti prodotti da MNE residenti e non residenti nel 2021
(miliardi di dollari)

	MNE			Profitti			Ricavi			Livello di tassazione
	Totale (residenti + non residenti)	Non residenti	Non residenti/ totale (%)	Totale	Non residenti	Non residenti/ totale (%)	Totale	Non residenti	Non residenti/ totale (%)	
1 Stati Uniti	4.651	2.930	63,0	2.091	241	11,5	22.139	4.439	20,0	Alto
2 Cina (senza Hong Kong)	4.010	3.303	82,4	1.620	420	25,9	19.275	5.075	26,3	Medio
3 Arabia Saudita	666	619	92,9	454	2	0,5	1.186	56	4,8	Medio
4 Giappone	2.592	1.707	65,9	353	39	11,0	6.729	469	7,0	Alto
5 Canada	2.858	2.638	92,3	348	61	17,5	1.985	859	43,3	Alto
6 Regno Unito	3.849	3.459	89,9	224	117	52,3	3.878	2.338	60,3	Medio
7 Hong Kong	3.158	2.924	92,6	201	164	81,8	1.979	1.653	83,5	Medio
8 Corea del Sud	1.944	1.677	86,3	201	18	8,8	2.389	329	13,8	Alto
9 Germania	3.049	2.622	86,0	168	56	33,3	4.153	1.163	28,0	Alto
10 Francia	2.718	2.477	91,1	157	39	24,8	2.600	910	35,0	Alto
11 India	2.444	2.321	95,0	146	30	20,4	1.474	384	26,1	Alto
12 Australia	2.456	2.308	94,0	143	48	33,5	1.127	550	48,8	Alto
13 Singapore	2.927	2.858	97,6	137	126	91,9	2.236	1.917	85,7	Medio
14 Irlanda	1.465	1.404	95,8	131	138	105,3	1.294	1.175	90,8	Basso
15 Svizzera	1.872	1.727	92,3	127	69	54,7	2.065	1.391	67,4	Medio
...										
18 Italia	2.346	2.199	93,7	94	39	41,3	1.361	635	41,9	Alto
...										
21 Isole Cayman	1.065	913	85,7	74	42	56,2	219	219	100,0	Basso
...										
24 Paesi Bassi	2.836	2.665	94,0	66	20	30,9	1.251	847	67,7	Medio
UE 27	32.695	30.885	94,5	941	396	42,1	15.800	7.660	48,5	
Totale G7	22.063	18.032	81,7	3.436	592	17,2	42.844	10.812	25,2	
Totale G7 (senza Stati Uniti)	17.412	15.102	86,7	1.344	351	26,1	20.706	6.374	30,8	
Totale MNE	122.462	114.834	93,8	11.776	6.064	51,5	135.864	77.268	56,9	

Fonte: elaborazione su banca dati OCSE, *Country-by-Country Report*.

ai 15 paesi con il più elevato ammontare di profitti sul territorio anche l'Italia, le isole Cayman e i Paesi Bassi – che rientrano comunque nei primi 14 paesi con il più elevato numero di UPE (tab. 2) – si possono trarre alcune considerazioni. Nel gruppo di paesi con un alto livello di tassazione, gli Stati Uniti e il Giappone registravano nel 2021 una quota di MNE non residenti pari, rispettivamente, al 63 e al 65,9 per cento del totale e una quota di profitti relativamente bassa (nell'ordine dell'11 per cento). Altri paesi con un livello di tassazione elevato – Canada, Germania, Francia, Australia, India e Italia – e alcuni con un livello medio – Regno Unito, Svizzera e Paesi Bassi – registravano quote di MNE non residenti e di corrispondenti profitti maggiori del primo gruppo. Infine, un terzo gruppo include paesi a media e bassa fiscalità (Hong Kong, Singapore, Irlanda e Isole Cayman) in cui l'incidenza delle controllate di MNE straniere è analogo a quello del secondo gruppo,

ma la quota dei corrispondenti profitti è molto più elevata probabilmente in connessione con il trattamento fiscale di favore per le MNE estere¹⁰.

Queste evidenze permettono di mettere in luce i diversi interessi in gioco nella cooperazione tra paesi per una tassazione globale dei profitti delle MNE. Per paesi come gli Stati Uniti e il Giappone, dove – come detto – il prelievo è elevato e il peso relativo dei profitti prodotti da MNE residenti è di gran lunga preponderante (che quindi sono caratterizzabili come prevalentemente “paesi residenza”), l’obiettivo delle autorità fiscali è quello di evitare cadute di gettito dovute a fuoriuscite verso l’estero di profitti prodotti dalle proprie MNE (si veda, con riferimento agli Stati Uniti, la tabella 4) e di intercettare i profitti prodotti all’estero sempre da MNE nazionali (tab. 5) attraverso l’attivazione di specifiche misure antielusive.

In paesi come la Germania, la Francia e l’Italia, dove il livello di tassazione è altrettanto elevato ma la presenza – in termini di numerosità, ricavi e profitti – delle controllate di MNE straniere è più significativa rispetto al primo gruppo (e quindi caratterizzati come prevalentemente “paesi fonte”), lo sforzo delle autorità fiscali è soprattutto finalizzato a contrastare la delocalizzazione artificiosa dei profitti verso giurisdizioni a bassa fiscalità (*profit shifting*) trattenendo il gettito attraverso strumenti di prelievo alla fonte.

Pertanto, vi è un interesse comune per i paesi a tassazione medio-alta, tanto paesi residenza quanto fonte, a eliminare, o almeno ridurre, gli incentivi al *profit shifting* delle MNE determinati dalla presenza di sistemi fiscali particolarmente favorevoli e di veri e propri paradisi fiscali. Le regole della GMT attraverso i meccanismi di incentivo descritti dovrebbero riuscire a conciliare questi interessi.

3. L’accordo del G7

Il contrasto tra gli Stati Uniti e i maggiori sostenitori della GMT ha portato i paesi del G7 a sottoscrivere un accordo il 28 giugno scorso sull’esclusione dalla tassazione globale delle MNE americane che rischia di indebolire profondamente le prospettive del coordinamento fiscale internazionale.

L’accordo del G7 giunge al termine di una campagna contro la GMT avviata già nel gennaio scorso dall’attuale amministrazione americana attraverso un *Memorandum*¹¹ che ha portato alla revoca definitiva degli impegni assunti dall’amministrazione precedente e di fatto già congelati dal Congresso. Secondo il *Memorandum*, l’adozione delle regole della GMT anche soltanto da parte degli altri paesi avrebbe introdotto prelievi extraterritoriali, con effetti negativi sul gettito e lesivi della sovranità fiscale degli Stati Uniti o comunque

¹⁰ Va osservato che nelle Isole Cayman si registra un numero relativamente elevato di MNE residenti che non sembra giustificato dalla concentrazione di attività produttive, ma piuttosto da pratiche prevalentemente elusive.

¹¹ Si veda il [documento](#) del 20 gennaio 2025.

discriminatori nei confronti delle imprese americane. È poi seguita l'introduzione, nella legge di bilancio (la "*One Big Beautiful Bill Act*", OBBBA), di una sovrainposta crescente nel tempo (la cosiddetta *Section 899*) sui redditi percepiti negli Stati Uniti da soggetti stranieri (persone fisiche, società ed enti pubblici) in qualche modo collegati con paesi che applichino imposte ritenute discriminatorie nei confronti di soggetti americani (in particolare l'UTPR e le *Digital Services Taxes* – DST introdotte da vari paesi europei, tra cui l'Italia). La *Section 899* si configurava pertanto come un'imposta di ritorsione che è stata impiegata come strumento negoziale e poi prontamente ritirata durante la discussione della legge di bilancio in Senato, in concomitanza con la definizione dell'intesa nel G7.

L'accordo ha fissato alcuni principi generali a cui, a oggi, non sono ancora seguiti né la specificazione di criteri attuativi né il recepimento da parte dei paesi firmatari. Pertanto, l'unico documento sul quale è possibile valutare l'accordo è il comunicato diffuso a conclusione del G7, dove sono sinteticamente presentati tali principi¹².

La questione fondamentale riguarda la necessità di considerare il ruolo delle regole antielusive nazionali congiuntamente alle regole del *Pillar Two* secondo un approccio cosiddetto *side-by-side*. Inoltre, si richiama anche **la necessità di affrontare le questioni di semplificazione per l'amministrazione e per le MNE** e di garantire un quadro di coerenza complessivo del *Pillar Two* rispetto ai suoi obiettivi. Infine, si auspicano modifiche alle regole della GMT per **allineare il trattamento delle agevolazioni non qualificate a quelle qualificate.**

L'accordo, sulla base dell'applicazione dell'approccio *side-by-side*, prevede l'esclusione delle MNE statunitensi dall'applicazione dell'IIR e dell'UTPR sui loro profitti sia domestici sia esteri. L'esclusione non sembrerebbe invece estendersi all'applicazione della QDMTT da parte degli altri paesi.

L'effettiva portata dell'esclusione delle MNE statunitensi prevista dall'accordo del G7 si può cogliere se considerata congiuntamente con la decisione da tempo assunta dagli Stati Uniti di non applicare le regole della GMT. Già prima dell'accordo del G7, le MNE statunitensi non venivano colpite dall'IIR data la rinuncia dell'amministrazione americana ad attuare le regole della GMT. L'accordo del G7 prevede ora, in aggiunta, che i loro profitti interni ed esteri non vengano colpiti dall'UTPR applicata da altri paesi¹³.

Come già sottolineato, l'approccio *side-by-side* è stato usato come argomento a sostegno dell'esclusione delle MNE statunitensi dall'applicazione delle regole della GMT. In particolare, tali imprese, per i profitti realizzati sia a livello nazionale sia all'estero sarebbero già sottoposte a una forma di *minimum tax* attraverso le misure nazionali di contrasto all'erosione della base imponibile e al *profit shifting* introdotte dalla riforma fiscale americana del 2017 (*Tax Cuts and Jobs Act*). Si fa riferimento, in particolare, al GILTI

¹² Si veda il comunicato diffuso dopo l'accordo del G7.

¹³ Nel paragrafo 4, questi incentivi dell'amministrazione americana all'accordo del G7 sono illustrati con riferimento alle diverse fattispecie rilevanti (profitti prodotti dalle MNE statunitensi all'interno del paese e all'estero).

(*Global Intangible Low-Taxed Income*) e alla BEAT (*Base Erosion and Anti-Abuse Tax*), che condividerebbero gli stessi obiettivi della GMT ma che, ovviamente, date le diverse modalità di prelievo, non sarebbero, secondo l'amministrazione statunitense, in contrasto con gli interessi nazionali.

Il GILTI, come modificato dall'OBBBA in *Net CFC Tested Income* (NTCI), tende a salvaguardare il principio di residenza e garantisce una tassazione minima su tutti i profitti (nazionali ed esteri) prodotti dalle MNE statunitensi scoraggiandone lo spostamento nei paesi a più bassa tassazione. In particolare, il GILTI tassa per trasparenza il reddito estero delle MNE americane con un'aliquota effettiva minima del 10,5 per cento (13,125 per cento dal 2026). La BEAT ha lo scopo di tutelare il principio di territorialità dell'imposta contrastando il *profit shifting* realizzato verso imprese estere collegate da MNE (residenti e non residenti) che producono profitti negli Stati Uniti. Prevede un'aliquota del 10 per cento (che aumenterà al 12,5 dal 2026) sulle deduzioni che costituiscono tipici canali di *profit shifting* – come i pagamenti di interessi, *royalties* e relativi a servizi deducibili – che eccedono una determinata percentuale delle deduzioni complessive. Nel sistema di tassazione americano è anche presente la *Corporate Alternative Minimum Tax* (CAMT) che prevede una tassazione minima del 15 per cento quando l'imposta complessivamente dovuta sui profitti prodotti negli Stati Uniti, tenendo conto dell'applicazione della BEAT, risulterebbe inferiore.

La validità dell'approccio *side-by-side* si fonda, come detto, sulla sostanziale corrispondenza tra le misure antielusive statunitensi ora descritte e le regole della GMT. L'argomento presenta tuttavia delle criticità. Da un lato, il GILTI e la CAMT hanno alcune similitudini con due delle componenti della GMT. Il GILTI, come l'IIR, intende tassare con un'aliquota minima i profitti esteri non rimpatriati; la CAMT, come la QDMTT, prevede una tassazione minima per i profitti prodotti negli Stati Uniti. La BEAT intende contrastare il *profit shifting* colpendo direttamente il *transfer pricing* in capo alla MNE, obiettivo che sarebbe realizzato in modo più indiretto dall'insieme delle regole della GMT. In questo senso l'UTPR permette di neutralizzare non solo il *profit shifting* (come la BEAT), ma anche lo spostamento di residenza di comodo (*corporate inversion*) nei paesi dove le regole della GMT non si applicano¹⁴.

Dall'altro lato, va osservato che, mentre le regole della GMT consentono un approccio coordinato a livello internazionale nell'interesse comune di contrastare le pratiche di *profit shifting*, le regole statunitensi rispondono a un interesse esclusivamente nazionale di salvaguardia del proprio gettito e di tutela della concorrenzialità delle proprie MNE. In questo caso non è agevole stabilire in che misura questi interessi si possano conciliare con gli obiettivi della GMT.

¹⁴ In generale, l'UTPR, a differenza della BEAT, contrasta sia il *profit shifting* attraverso il *transfer pricing*, sia la delocalizzazione degli *intangibles*. Lo spostamento dei brevetti nel paradiso fiscale con la *corporate inversion* annulla il pagamento delle *royalties* negli Stati Uniti rendendo la BEAT inefficace.

Ulteriori differenze riguardano gli aspetti applicativi delle diverse imposte. In primo luogo, l'aliquota effettiva del GILTI potrebbe risultare inferiore a quella minima prevista con la GMT. In secondo luogo, la tassazione integrativa del GILTI si applica sulla parte eccedente la remunerazione ordinaria del solo capitale fisico, mentre nella GMT viene esclusa anche la remunerazione del fattore lavoro. In terzo luogo, il GILTI è applicato secondo un approccio globale che guarda all'insieme dei redditi ovunque prodotti dalle MNE, Stati Uniti compresi (cosiddetta *blended basis*), mentre la GMT segue un criterio territoriale paese per paese. L'approccio globale determina, da un lato, minori costi di adempimento per le MNE, che possono avere anche decine di filiali in molte giurisdizioni fiscali e, dall'altro, permette compensazioni tra le imposte pagate dalla MNE nei vari paesi in cui opera, rendendo il GILTI meno efficace dell'IIR nel costringere i paesi a bassa tassazione ad adeguarsi al livello minimo. Infine, più in generale, nelle due imposte il calcolo dell'ETR per l'applicazione dell'imposta integrativa è molto diverso: nel GILTI si tiene conto delle basi imponibili calcolate secondo la normativa fiscale nazionale statunitense, mentre per la GMT il calcolo – armonizzato tra i diversi paesi – parte da informazioni di natura finanziaria (bilanci contabili) delle MNE.

4. Il punto di vista degli Stati Uniti

4.1 Una rappresentazione semplificata

Le motivazioni sottostanti alle decisioni del governo degli Stati Uniti dapprima di non dare attuazione alle regole della GMT e successivamente di sollecitare l'esclusione delle proprie MNE dalla loro applicazione da parte di altri paesi possono essere comprese meglio facendo riferimento a una serie di schemi semplificati. Tali schemi considerano distintamente tre possibilità di produzione dei profitti da parte delle MNE: 1) profitti della MNE residente negli Stati Uniti prodotti internamente; 2) profitti della MNE residente negli Stati Uniti prodotti all'estero; 3) profitti prodotti negli Stati Uniti da una MNE non residente. Per ciascuna di queste modalità si valuta il gettito ottenibile dagli Stati Uniti, quello realizzabile da paesi esteri eventualmente coinvolti e il debito d'imposta che grava sulle MNE in corrispondenza di tre diversi scenari sul coordinamento della tassazione internazionale:

- a) tutti i paesi, inclusi gli Stati Uniti, con l'eccezione dei paradisi fiscali, applicano le regole della GMT;
- b) gli Stati Uniti non applicano le regole della GMT mentre gli altri continuano a farlo, sempre con l'eccezione dei paradisi fiscali (configurazione corrispondente allo scenario prima dell'accordo del G7);
- c) come lo scenario b) con l'aggiunta dell'esclusione dell'applicazione dell'UTPR sulle MNE statunitensi da parte degli altri paesi, secondo quanto previsto dall'accordo del G7.

In tutti gli schemi si assume che l'imposta sui profitti societari applicata negli Stati Uniti (CIT), seppure con un'aliquota legale del 21 per cento, produca un ETR ai fini della GMT inferiore al 15 per l'operare delle agevolazioni fiscali, nonostante le misure antielusive in vigore nel paese.

Tassazione dei profitti delle MNE statunitensi prodotti internamente (tab. 4)

Scenario a): gli Stati Uniti adottano la QDMTT. Di conseguenza, sia il gettito per l'amministrazione statunitense sia il debito d'imposta per la MNE corrisponderanno al 15 per cento del profitto prodotto internamente definendo un vincolo implicito agli incentivi fiscali¹⁵.

Scenario b): l'adozione della GMT da parte di altri paesi dove sono operative società controllate/collegate, espone la MNE alla possibile applicazione dell'UTPR con il pagamento a paesi terzi dell'imposta integrativa sui profitti localizzati negli Stati Uniti. Per la MNE, il debito d'imposta è pari al 15 per cento, con la conseguente neutralizzazione delle politiche di incentivo introdotte dagli Stati Uniti. Il gettito dell'amministrazione americana corrisponde alla CIT (ETR < 15 per cento).

Scenario c): sia il gettito per l'amministrazione statunitense sia il debito d'imposta della MNE sono determinati dalla sola applicazione della CIT, recuperando anche l'autonomia sulle politiche di incentivazione.

In sintesi, con riferimento ai profitti interni delle MNE, la rinuncia degli Stati Uniti ad applicare la GMT (scenario b) determina, rispetto allo scenario a), una perdita di gettito a

Tab. 4 – Fiscalità sui profitti delle MNE statunitensi prodotti negli Stati Uniti in diversi scenari di tassazione internazionale (1)

	Gettito per Stati Uniti	Gettito per altri paesi con GMT	Debito d'imposta per MNE
a) Stati Uniti - regole GMT	QDMTT Stati Uniti che integra CIT	zero	ETR = 15% (vincolo sugli incentivi)
b) Stati Uniti - no regole GMT	CIT	UTPR che integra la CIT Stati Uniti	ETR = 15% (vincolo sugli incentivi)
c) Stati Uniti - no regole GMT e accordo G7	CIT	zero	ETR < 15% (no vincolo sugli incentivi)

(1) Si assume che l'ETR dell'imposta sui profitti societari statunitensi (CIT, che ha aliquota legale del 21 per cento) sia inferiore al 15 per cento per l'operare di agevolazioni fiscali anche tenendo conto degli strumenti antielusivi per contrastare il *profit shifting*: BEAT e CAMT. In rosso sono evidenziate le forme di prelievo che determinano il debito d'imposta della MNE.

¹⁵ Per semplicità di esposizione negli esempi riportati si assume che nel calcolo dell'imposta integrativa non vi siano deduzioni per la SBIE. Questo implica che l'aliquota implicita del debito d'imposta della MNE dopo l'applicazione dell'imposta integrativa corrisponderà al 15 per cento previsto dalle regole della GMT. Al contrario, in presenza di SBIE, il debito d'imposta complessivo della MNE corrisponderà a un'aliquota implicita inferiore al 15 per cento.

beneficio di paesi terzi senza ottenere vantaggi in termini di autonomia nelle proprie politiche di incentivo. Non si evidenzia, tuttavia, alcun vantaggio sulla competitività delle MNE statunitensi, il cui debito d'imposta rimane invariato nei due scenari. Rispetto allo scenario b), con l'accordo del G7 (scenario c)) gli Stati Uniti mantengono invariato il loro gettito, ma hanno un vantaggio in termini di controllo delle loro politiche di incentivazione e le MNE statunitensi guadagnano in termini di competitività in quanto subiscono un'aliquota d'imposta più bassa rispetto alla MNE non statunitense che producono profitti negli Stati Uniti che resterebbero assoggettate all'IIR del paese di residenza.

Tassazione dei profitti dei gruppi MNE statunitensi prodotti all'estero (tab. 5)

In questo caso, i tre scenari devono tenere conto della tipologia di paese dove la MNE produce i suoi profitti (paese fonte). Per semplicità si ipotizzano tre casi: i) un paese con tassazione medio-alta (ETR > 15 per cento) che ha adottato le regole GMT, come potrebbe essere l'Italia; ii) un paese con un livello di tassazione basso (ETR < 15 per cento) che adotta le regole GMT, come ad esempio l'Irlanda; iii) un paese con un livello di tassazione basso che non adotta le regole della GMT (qui si considera il caso estremo di un paradiso fiscale con ETR = 0).

Scenario a): il gettito nel paese fonte con tassazione medio-alta corrisponde a quello derivante dall'applicazione della propria aliquota ai profitti prodotti dalla MNE statunitense. Nel paese a bassa tassazione il gettito sarà almeno pari al 15 per cento per il versamento dell'imposta integrativa dovuta con la QDMTT. Nel caso invece dei paradisi fiscali dove non si applica la GMT, il gettito sarà pari zero. Il gettito per gli Stati Uniti, a

Tab. 5 – Fiscalità sui profitti delle MNE statunitensi prodotti all'estero in diversi scenari di tassazione internazionale (1)

		Paese estero - regole GMT (ETR > 15%)			Paese estero - regole GMT (ETR < 15%)			Paese estero - no regole GMT (ETR = 0, paradiso fiscale)		
		Gettito per paese estero	Gettito per Stati Uniti	Debito d'imposta per MNE	Gettito per paese estero	Gettito per Stati Uniti	Debito d'imposta per MNE	Gettito per paese estero	Gettito per Stati Uniti	Debito d'imposta per MNE
a)	Stati Uniti - regole GMT	CIT paese fonte	IIR = 0	ETR > 15%	QDMTT che integra la CIT del paese fonte	IIR = 0	ETR = 15%	zero	IIR	ETR = 15%
b)	Stati Uniti - no regole GMT	CIT paese fonte	GILTI = 0	ETR > 15%	QDMTT che integra la CIT del paese fonte	GILTI ≥ 0	ETR ≥ 15%	zero	GILTI ≥ 0	ETR ≥ 15% (UTPR paesi terzi)
c)	Stati Uniti - no regole GMT e accordo G7	CIT paese fonte	GILTI = 0	ETR > 15%	QDMTT che integra la CIT del paese fonte	GILTI ≥ 0	ETR ≥ 15%	zero	GILTI > 0	ETR < 15%

(1) In rosso sono evidenziate le forme di prelievo che determinano il debito d'imposta della MNE.

prescindere dal livello di tassazione del paese fonte che adotta la GMT, sarà pari a zero dato che l'applicazione dell'IIR è neutralizzata dall'applicazione della QDMTT nei paesi fonte; nel caso del paradiso fiscale senza GMT, invece, il gettito per gli Stati Uniti sarà positivo e corrispondente all'IIR. Per la MNE statunitense i profitti esteri saranno tassati almeno con l'aliquota minima del 15 per cento a prescindere dalla localizzazione dei profitti.

Scenario b): il gettito nel paese fonte, qualsiasi sia il livello della sua tassazione, rimane invariato rispetto allo scenario a). I profitti localizzati nel paradiso fiscale, in assenza dell'IIR negli Stati Uniti, saranno colpiti dall'UTPR integrativa fino al 15 per cento nei paesi fonte terzi – dove sono presenti altre controllate/collegate (anche indirette) delle MNE statunitensi – che hanno adottato le regole della GMT. Il gettito per gli Stati Uniti prelevato nei paesi fonte dipenderà dall'applicazione del GILTI, che sarà pari a zero nei paesi fonte ad alta tassazione e potrà essere positivo nei paesi fonte a bassa tassazione e nei paradisi fiscali. Di conseguenza, il debito d'imposta della MNE statunitense sarà uguale o superiore al 15 per cento dato che l'imposta integrativa dell'UTPR o della QDMTT si potrebbe sommare al GILTI.

Scenario c): il gettito nel paese fonte, qualsiasi sia il livello della sua tassazione, rimane invariato rispetto agli scenari precedenti. L'UTPR non potrà più essere applicata e quindi il gettito statunitense prelevato con il GILTI nel paradiso fiscale sarà certamente positivo e superiore a quello dello scenario b). Di conseguenza, il debito d'imposta delle MNE statunitensi si potrebbe attestare al di sotto del 15 per cento (corrispondentemente all'aliquota massima del GILTI).

In sintesi, il passaggio dallo scenario a) allo scenario b) potrebbe determinare un aumento di gettito degli Stati Uniti nel caso dei paesi fonte a bassa tassazione, ma certamente una sua riduzione nel caso del paradiso fiscale. Il debito d'imposta per le MNE statunitensi potrebbe aumentare in entrambi i casi. Il passaggio da b) a c) determina sia un aumento di gettito per gli Stati Uniti, sia una riduzione del debito d'imposta delle MNE americane in relazione alla cancellazione dell'UTPR sui profitti prodotti nel paradiso fiscale (aumento della competitività).

Tassazione profitti delle MNE non statunitensi prodotti negli Stati Uniti (tab. 6)

In questo caso, gli scenari devono tenere conto della tipologia di paese dove la MNE è residente (paese di residenza) distinguendo tra quelli che adottano le regole della GMT e quelli che non lo fanno.

Scenario a): il gettito per gli Stati Uniti (in questo caso paese fonte) è indipendente dall'adozione delle regole della GMT nel paese di residenza della MNE ed è determinato dall'applicazione della QDMTT che integra l'eventuale ETR americana inferiore al 15 per

Tab. 6 – Fiscalità sui profitti delle MNE non statunitensi prodotti negli Stati Uniti in diversi scenari di tassazione internazionale (1)

		Paese estero - regole GMT			Paese estero - no regole GMT (ETR = 0, paradiso fiscale)		
		Gettito per paese estero	Gettito per Stati Uniti	Debito d'imposta per MNE	Gettito per paese estero	Gettito per Stati Uniti	Debito d'imposta per MNE
a)	Stati Uniti - regole GMT	IIR = 0	QDMTT Stati Uniti che integra CIT	ETR = 15% (vincolo sugli incentivi)	zero	QDMTT Stati Uniti che integra CIT	ETR = 15% (vincolo sugli incentivi)
b)	Stati Uniti - no regole GMT	IIR che integra CIT	CIT	ETR = 15% (vincolo sugli incentivi)	zero	CIT	ETR < 15% (no vincolo sugli incentivi)
c)	Stati Uniti - no regole GMT e accordo G7	Non si applica					

(1) Si assume che l'ETR dell'imposta sui profitti societari statunitensi (CIT, che ha aliquota legale del 21 per cento) sia inferiore al 15 per cento per l'operare di agevolazioni fiscali anche tenendo degli strumenti antielusivi per contrastare *profit shifting*: BEAT e CAMT. In rosso sono evidenziate le forme di prelievo che determinano il debito d'imposta della MNE.

cento. Anche in questo caso, le politiche di incentivazione, che hanno anche lo scopo di attrarre investimenti diretti esteri, subiscono il vincolo della tassazione internazionale. Il gettito sarà nullo sia nel paese che ha adottato la GMT, dato che non potrà contare sull'IIR spiazzata dalla QDMTT degli Stati Uniti, sia nel paradiso fiscale dove la tassazione è nulla. Per la MNE il debito d'imposta sarà pari al 15 per cento indipendentemente dal paese di residenza.

Scenario b): il gettito per gli Stati Uniti, in assenza della QDMTT, corrisponde all'applicazione della loro CIT (ETR < 15 per cento) qualsiasi sia il paese di residenza e con vincoli esterni alle politiche di incentivazione solo nel caso di paesi esteri che applicano le regole della GMT. D'altra parte, i paesi di residenza delle MNE, in presenza delle regole sulla GMT, potranno applicare l'IIR integrativa (rispetto alla CIT statunitense) sui profitti prodotti negli Stati Uniti, mentre il gettito nei paradisi fiscali senza GMT sarà ancora nullo. Il debito d'imposta della MNE residente in un paese che applica la GMT sarà pari al 15 per cento, mentre nel caso di residenza in un paradiso fiscale sarà inferiore a tale percentuale per la sola applicazione della CIT statunitense.

Infine, lo scenario c) non si applica in quanto l'accordo del G7 riguarda le sole MNE residenti negli Stati Uniti.

In sintesi, il passaggio da a) a b) determina per l'amministrazione statunitense una riduzione di gettito a fronte della quale, nel solo caso del paradiso fiscale, si recupera un vantaggio in termini di autonomia nella politica di incentivazione. Inoltre, per le MNE residenti nel paradiso fiscale, il debito d'imposta si riduce con conseguenti incentivi a localizzare i loro profitti negli Stati Uniti rispetto ad altri paesi che adottano la GMT.

Una lettura integrata degli schemi precedenti permette di evidenziare le convenienze degli Stati Uniti nella scelta di non adottare le regole della GMT (scenario b)) e i vantaggi

dell'accordo del G7 (scenario c)) valutati in termini di gettito, di autonomia della politica tributaria e di competitività delle proprie MNE.

Rispetto allo scenario di adozione della GMT, lo scenario b) comporta una riduzione di gettito rispetto alla tassazione dei profitti prodotti internamente sia dalle MNE residenti sia da quelle non residenti per la rinuncia ad applicare la QDMTT. D'altra parte, sui profitti prodotti all'estero gli effetti di gettito sono incerti in quanto i maggiori introiti dovuti all'applicazione del GILTI nei paesi a bassa tassazione che hanno adottato la GMT potrebbero essere o meno compensati dal minore gettito atteso per la rinuncia all'IIR nei paradisi fiscali. **Ne deriva quindi un'elevata incertezza rispetto agli effetti di gettito, per di più amplificata da altri fattori non evidenziati negli schemi semplificati presentati sopra.** Da un lato, la perdita di gettito nello scenario b) potrebbe risultare meno ampia per diverse ragioni. In primo luogo, il minore gettito della QDMTT americana, in presenza di un'aliquota della CIT elevata, sarà probabilmente limitato; in secondo luogo, la caduta di gettito per il venire meno dell'applicazione dell'IIR nei paradisi fiscali e nei paesi a bassa fiscalità sarà tanto minore quanto maggiore sarà l'adozione anche in questi paesi della QDMTT. Dall'altro lato, la perdita di gettito potrebbe risultare maggiore perché la SBIE della GMT, eccetto che nei primi anni di applicazione, è meno generosa di quella prevista con il GILTI. Inoltre, il sistema *country-by-country* della GMT determina, almeno nella fase iniziale, un gettito di prelievo integrativo che è maggiore di quello assicurato al GILTI dall'adozione del sistema globale¹⁶. **Lo scenario b) rispetto all'adozione della GMT comporta, tuttavia, chiari vantaggi per gli Stati Uniti in termini di tutela dell'autonomia delle politiche tributarie nazionali e della competitività delle proprie MNE** rispetto a quelle residenti nei paesi che hanno adottato la GMT.

Guardando ora al passaggio allo scenario c), che riflette l'accordo del G7, questa scelta comporta nuovamente alcuni elementi di incertezza sul gettito per gli Stati Uniti. Tuttavia, le eventuali perdite di gettito potrebbero essere più che compensate dai vantaggi evidenti sull'autonomia delle politiche tributarie e sulla competitività delle MNE nazionali resi possibili dall'accordo. In particolare, l'accordo del G7 definisce effetti positivi sia sulla competitività delle MNE statunitensi sui mercati esteri – perché con l'approccio globale del GILTI possono ridurre il carico fiscale sui propri profitti localizzati nei paradisi fiscali – sia sugli investimenti diretti negli Stati Uniti, che diventano più convenienti rispetto a quelli in altri paesi dove gli incentivi sono limitati dalla QDMTT. In particolare, le MNE estere potrebbero trovare conveniente fare un'"inversione" e portare la capogruppo negli Stati Uniti sia per sfruttare gli incentivi fiscali americani, sia per minimizzare il proprio debito d'imposta con il *profit shifting* nei paradisi fiscali e nei paesi a bassa tassazione che non hanno ancora attivato la QDMTT. Queste considerazioni

¹⁶ Diversi studi hanno quantificato gli effetti sul gettito dell'applicazione della GMT per gli Stati Uniti e messo in evidenza la variabilità dei risultati ottenuti nelle analisi empiriche a seconda delle ipotesi utilizzate. Si vedano: Penn Wharton Budget Model (2021), "Profit Shifting and the Global Minimum Tax", luglio; Joint Committee on taxation (2023), "Possible Effects of adopting The OECD's Pillar Two, Both Worldwide and in the United States", giugno; Cole, A. e Kallen, C. (2023), "Risks to the U.S. Tax Base from Pillar Two", Tax Foundation, agosto.

possono quindi contribuire a spiegare la spinta dell'amministrazione americana ad affermare l'esclusione delle proprie MNE dalle regole della GMT (IIR e UTPR).

4.2 Elementi per una valutazione quantitativa

Per valutare la portata dell'accordo del G7 è utile osservare la dimensione delle MNE coinvolte, la distribuzione dei loro profitti per paese fonte e le modalità di tassazione a cui tali profitti saranno assoggettati dopo l'accordo. Si ricorda che l'accordo del G7 prevede l'esclusione dei profitti prodotti dalle MNE residenti negli Stati Uniti dall'applicazione dell'IIR e dell'UTPR. Come ampiamente illustrato, sia i profitti prodotti internamente che quelli prodotti all'estero nel regime prima dell'accordo del G7 erano sottoposti – in presenza di un'aliquota effettiva della CIT americana inferiore al 15 per cento – a una tassazione integrativa UTPR o QDMTT. Con l'accordo del G7 i profitti interni sono sottoposti alla sola tassazione nazionale, mentre quelli di fonte estera rimangono tassati con la QDMTT soltanto nei paesi fonte che adottano la GMT.

Come già evidenziato nella tabella 2, secondo i dati dei CbCR dell'OCSE, nel 2021 le grandi MNE residenti negli Stati Uniti rappresentavano una quota molto rilevante, pari al 22,6 per cento del totale delle MNE presenti a livello mondiale. A queste corrispondeva quasi il 32 per cento dei profitti mondiali (26,4 per cento dei ricavi). Come riportato nella tabella 7, il 63,8 per cento di questi profitti è prodotto negli Stati Uniti, mentre il 36,2 è prodotto dalle controllate/collegate all'estero.

Con riferimento ai profitti delle MNE prodotti all'estero, la tabella 7 riporta la loro ripartizione tra diversi paesi fonte. Si evidenzia che il 31,3 per cento di questi profitti viene realizzato in paesi non riportati nei CbCR (riga "Senza riferimento") e il 54,7 per cento riguarda paesi che hanno applicato la QDMTT e che dovrebbero continuare ad applicarla anche dopo l'accordo. Infine, il 14 per cento è prodotto in paesi in cui prima dell'accordo non veniva applicata la QDMTT e in cui poteva quindi intervenire l'UTPR che l'accordo certamente esclude¹⁷.

¹⁷ Si può sottolineare che in quest'ultimo gruppo sono inclusi paesi (come l'India, il Messico e Porto Rico) in cui probabilmente già prima dell'accordo, anche in assenza della QDMTT, l'UTPR non si applicava in quanto giurisdizioni ad alta fiscalità. Al contrario, nel gruppo di paesi fonte non identificati sono probabilmente incluse giurisdizioni a bassa fiscalità interessate prima dell'accordo dall'applicazione dell'UTPR.

Tab. 7 – Ripartizione territoriale dei ricavi e dei profitti delle MNE statunitensi nel 2021
(miliardi di dollari)

	MNE Stati Uniti		Profitti		Ricavi		QDMTT	Livello di tassazione
	(numero)	(%)	(%)		(%)			
Totale	1.721		2.898	100,0	27.380	100,0		
Attività nazionale			1.850	63,8	17.700	64,6		
Attività estera, di cui presenti/prodotti in:			1.048	36,2	9.680	35,4		
Senza riferimento	577	33,5	328	31,3	1.080	11,2		
1 Irlanda	683	39,7	129	12,3	1.020	10,5	x	Basso
2 Singapore	888	51,6	85	8,1	716	7,4	x	Medio
3 Gibilterra	43	2,5	78	7,5	48	0,5	x	Basso
4 Regno Unito	1.274	74,0	59	5,6	805	8,3	x	Medio
5 Cina (senza Hong Kong)	1.053	61,2	43	4,1	549	5,7		Medio
6 Svizzera	654	38,0	43	4,1	591	6,1	x	Medio
7 Canada	1.382	80,3	40	3,8	562	5,8	x	Alto
8 Isole Cayman	396	23,0	39	3,7	84	0,9		Basso
9 Porto Rico	365	21,2	32	3,0	107	1,1		Alto
10 Hong Kong	926	53,8	28	2,7	246	2,5	x	Medio
11 Germania	998	58,0	25	2,4	405	4,2	x	Alto
12 Giappone	776	45,1	23	2,2	291	3,0	x	Alto
13 Messico	985	57,2	20	1,9	269	2,8		Alto
14 Australia	897	52,1	17	1,6	181	1,9	x	Alto
15 India	895	52,0	15	1,5	169	1,7		Alto
16 Brasile	772	44,9	12	1,1	164	1,7	x	Alto
17 Malesia	525	30,5	11	1,0	80	0,8	x	Medio
18 Belgio	603	35,0	10	0,9	187	1,9	x	Alto
19 Isole vergini britanniche	164	9,5	9	0,9	9	0,1		Basso
20 Francia	865	50,3	9	0,8	213	2,2	x	Alto
21 Italia	747	43,4	7	0,6	128	1,3	x	Alto
Paesi G7 (escl. Stati Uniti)			161	15,4	2.404	24,8		
Paesi UE			105	10,0	2.691	27,8		
Paesi con QDMTT			573	54,7	5.637	58,2		

Fonte: elaborazione su banca dati OCSE, *Country-by-Country Report*.

5. Criticità dopo l'accordo del G7

L'accordo raggiunto in ambito G7, i cui aspetti operativi restano, come detto, tutti da definire, solleva una serie di questioni critiche anche alla luce della rilevanza economica, appena discussa, delle MNE statunitensi escluse dalle regole della GMT.

In primo luogo, non è ancora chiaro come sarà accolto l'accordo a livello globale. L'intesa è stata raggiunta in sede G7, ma la GMT è stata negoziata e approvata nell'ambito del G20/*Inclusive Framework* che riunisce 139 paesi. Occorre quindi verificare come reagiranno gli altri membri dell'*Inclusive Framework*. Peraltro, la UE, che, come richiamato

sopra, ha recepito quasi integralmente la GMT con una propria direttiva, potrebbe dover modificare l'ordinamento comunitario in materia¹⁸.

In secondo luogo, altri paesi potrebbero rivendicare un trattamento analogo a quello riservato agli Stati Uniti dall'accordo del G7 con conseguenze sul coordinamento fiscale internazionale. In particolare, sulla base dell'approccio *side-by-side*, altri paesi potrebbero introdurre nuove misure nazionali, innescando meccanismi di concorrenza fiscale e vanificando i risultati raggiunti con l'accordo sulla GMT in termini di affermazione dei principi di coordinamento della tassazione internazionale.

Sulla base di alcune prime indicazioni, il 13 agosto l'OCSE avrebbe elaborato un documento riservato contenente proposte di modifica del *Pillar Two*¹⁹. Tale documento delineerebbe le condizioni, condivise dall'*Inclusive Framework*, necessarie per applicare al *Pillar Two* un approccio *side-by-side*.

Nel complesso, l'*Inclusive Framework* non intende definire un sistema alternativo all'IIR e all'UTPR; si limita a individuare tre criteri per l'ammissibilità dei regimi di tassazione nazionali ai fini dell'applicazione dell'approccio *side-by-side*. In particolare, vengono identificati tre requisiti fondamentali:

1. le entità appartenenti a un gruppo multinazionale devono essere tassate sulla base di una determinazione omnicomprensiva del profitto (*Comprehensive Measure of Income*) che non escluda categorie significative di reddito;
2. i profitti esteri delle MNE – compresi quelli non distribuiti – devono essere assoggettati, anche nel regime *side-by-side*, a un'aliquota minima;
3. deve essere riconosciuto un credito d'imposta per la QDMTT pagata all'estero, al fine di prevenire fenomeni di doppia imposizione e garantire la coerenza del sistema.

Il documento evidenzia inoltre che l'*Inclusive Framework* sta valutando l'introduzione di due tipologie di misure preventive: disposizioni volte ad assicurare che le giurisdizioni che hanno già adottato la QDMTT non possano successivamente abolirla, garantendo così stabilità e prevedibilità al sistema e regole anti-arbitraggio. Queste ultime sono finalizzate a prevenire lo spostamento strategico dei profitti tra paesi che adottano la QDMTT e quelli che non lo fanno. In assenza di adeguate salvaguardie, infatti, il profitto potrebbe essere trasferito da una giurisdizione che applica la QDMTT verso una che non la prevede vanificando l'obiettivo di un'imposizione minima effettiva.

In terzo luogo, non è certo che la tregua garantita dall'accordo del G7 sia destinata a durare nel tempo. Grazie ai risultati rapidamente raggiunti, l'amministrazione

¹⁸ Per un approfondimento sulle prospettive per la politica tributaria della UE dopo l'accordo del G7, si veda LAFIS - Laboratorio Fiscale, "[New considerations on Pillar Two and Befit](#)", 16 ottobre 2025.

¹⁹ Si veda Taxnotes (2025), "[Confidential OECD Documents Outline Potential Pillar 2 Changes](#)", 2 settembre.

statunitense potrebbe aprire nuovi fronti di trattativa riguardanti innanzitutto le QDMTT applicate dai paesi fonte sui profitti prodotti all'estero dalle MNE statunitensi (come detto, l'accordo del G7 non sembra includere le QDMTT nell'area di esclusione delle regole della GMT). Tuttavia, come già sottolineato, le argomentazioni relative all'UTPR, basate sull'applicazione di un principio di tassazione extraterritoriale comunque discutibile, non potrebbero essere facilmente estese alla QDMTT che rientra nel potere impositivo dei singoli paesi sul proprio territorio.

Allo stesso modo, l'accordo del G7 lascia irrisolta la questione delle *Digital Services Taxes*, unilateralmente adottate da molti paesi, Italia compresa. Queste imposte, che sono state oggetto di un secondo *Memorandum* emanato dall'amministrazione americana nel febbraio scorso, sono da tempo argomento di acceso confronto negli Stati Uniti per il loro presunto carattere discriminatorio nei confronti delle *Big Tech* statunitensi. Sotto la pressione delle iniziative americane sui dazi e sull'imposta di ritorsione inizialmente prevista dalla *Section 899*, prima l'India ha cancellato la sua imposta digitale da tempo applicata, poi il Canada ha ritirato un prelievo analogo subito dopo averlo introdotto. Nel comunicato del G7 si fa soltanto riferimento alla possibilità di riaprire un tavolo di confronto sulla questione della tassazione dell'economia digitale. Un eventuale nuovo terreno di confronto in questo ambito coinvolgerebbe certamente in misura ben maggiore anche l'Italia.